

Autorità di Bacino del Reno

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI): V7. Adozione di perimetrazione di "Alveo Attivo" ex art. 15 e di "Fasce di Pertinenza Fluviale" ex art. 18 di un tratto di Torrente Setta (Tavole 2.39 e 2.40 "Zonizzazione Torrente Setta", Titolo II.1 Bacino del Fiume Reno - Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica), e relative misure di salvaguardia - Comuni di Castiglione dei Pepoli e Vernio (del. C.I. n. 2/3 del 26/05/2016)

Studio di Incidenza

Studio di Incidenza

Premessa

Le modifiche riguardano la tavola 2.40 e 2.39 del Titolo II del PSAI e introducono la perimetrazione dell'Alveo Attivo e delle Fasce di Pertinenza Fluviale PF.M. da sottoporre rispettivamente agli articoli 15 e 18 delle Norme di Piano, nel tratto del Torrente Setta in Comune di Castiglione dei Pepoli, e per una modestissima porzione in Comune di Vernio, dalla località Le Rose, a monte, alla località Setta di Sotto a valle, congiungendosi con le perimetrazioni del Piano vigente.

Dato che l'area in cui vengono modificate le zonizzazioni del PSAI interessa marginalmente la zona B del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone si procede ad attivare l'iter della Valutazione di Incidenza, come previsto dalle normative vigenti.

Inquadramento normativo

Il DPR 357/97 e s.m.i. ("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche") e s.m.i. prevede che: *"I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti"*. Tale decreto recepisce le Direttive Europee 92/43/CEE ("Habitat - conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche") e 79/409/CEE ("Uccelli - conservazione degli uccelli selvatici").

In Regione Emilia-Romagna la "Valutazione di Incidenza" di cui sopra è disciplinata dalla L.R. 7/2004 e s.m.i. ("Disposizioni in materia ambientale. Modifiche e integrazioni a Leggi Regionali"), nella quale è previsto che il soggetto che deve effettuare la valutazione d'incidenza sia l'ente competente all'approvazione del piano, ovvero, nel caso presente, la Regione Emilia-Romagna. Con la Del. G.R. 1191/2007 è stata inoltre approvata una direttiva costituita da quattro allegati, tra cui le "Linee Guida per la presentazione dello studio d'incidenza e lo svolgimento della valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi", che sono state quindi utilizzate per la stesura del presente documento.

1. Dati generali della variante

Titolo: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI): V7. Adozione di perimetrazione di "Alveo Attivo" ex art. 15 e di "Fasce di Pertinenza Fluviale" ex art. 18 di un tratto di Torrente Setta e relative misure di salvaguardia - Comuni di Castiglione dei Pepoli e Vernio.

Ambito territoriale: bacino del fiume Setta, dalla loc. Cà di Landino in Comune di Castiglione dei Pepoli fino al confine con la Toscana.

Soggetto proponente: Autorità di Bacino del Reno.

2. Motivazioni della variante

2.1 Inquadramento del piano negli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti

La variante costituisce una modifica dell'Alveo Attivo ex art. 15 delle norme del PSAI e delle Fasce di Pertinenza Fluviale ex art. 18 delle norme del PSAI del T. Setta. Tali zonizzazioni sono contenute negli elaborati del *Titolo II - Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica* del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI). Il PTCP della Provincia di Bologna ha recepito, per le disposizioni normative del *Titolo 4 - Tutela della Rete Idrografica e delle relative*

Pertinenze e Sicurezza Idraulica e per le individuazioni grafiche della Tavola 1, i contenuti del Piano Stralcio vigente, tra cui anche le zonizzazioni di cui sopra.

2.2 Finalità della variante

In occasione della redazione delle mappe di pericolosità in attuazione alla Direttiva 2007/60/CE (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), si è provveduto ad estendere verso monte le perimetrazioni idrauliche, fino alla località Le Rose in Comune di Castiglione dei Pepoli, alla confluenza del Rio Fobbio, in questo punto il Comune di Vernio che, a monte della confluenza del Rio Fobbio, si estende in sinistra idraulica del T. Setta.

Il tratto finale del Torrente Setta è individuato nel Piano vigente con il solo asse, per l'individuazione del suo Alveo Attivo si applica l'articolo 15 c.9 che indica in 20 metri da entrambi i lati dell'asse l'area da attribuire all'alveo attivo in assenza di specifico rilievo geomorfologico.

L'individuazione della Fascia di Pertinenza Fluviale segue anch'essa il criterio della distanza in applicazione dell'articolo 18 c.11 indicato in 30 metri da entrambi i lati dell'Alveo Attivo.

Il T. Setta in tale tratto scorre incassato fra i versanti, l'individuazione delle Fasce di pertinenza fluviale con il criterio della distanza porta ad includere aree di versante non interessate direttamente dalle dinamiche fluviali.

2.3 Livello di interesse: interregionale

2.4 Tipologia di interesse: pubblico

2.5 Indicazioni di eventuali esigenze di realizzazione della variante connesse alla salute dell'uomo, alla sicurezza pubblica o di primaria importanza dell'ambiente

L'introduzione delle zonizzazioni idrauliche comporta semplicemente il recepimento dal punto di vista cartografico di quanto scaturito dagli approfondimenti tecnici effettuati. Ciò non determina alcun impatto significativo sull'ambiente naturale e su quello antropico.

2.6 Piano soggetto a VALSAT

La variante in esame non è soggetta a VALSAT ai sensi della L.R. 20/2000, ma deve essere sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS, in quanto modifica minore di pianificazione vigente, come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

3. Relazione tecnica descrittiva degli interventi

La nuova zonizzazione non comporta l'esecuzione di interventi e comunque eventuali interventi che venissero eseguiti nell'area dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza, come previsto dalle normative vigenti.

4. Relazione tecnica descrittiva dell'area di intervento e del sito

Ai margini dell'area oggetto della variante in esame, in destra Setta, è presente la zona B del Parco Regionale dei Laghi Suviana e Brasimone.

Si sottolinea che la variante in esame interessa un'areale molto limitato e marginale dell'area protetta di cui sopra.

Per quanto concerne le informazioni naturalistiche e ambientali riguardanti il sito sopra elencato si rimanda alle schede presenti nel sito internet <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/aree-protette/parchi/lago>.

5. Descrizione delle relazioni tra elaborati di Piano e sistema delle aree protette

La variante sostanzialmente comporta che areali precedentemente non compresi in *zonizzazioni idrauliche*, risultano ora all'interno dell' *Alveo Attivo* e delle *Fasce di pertinenza fluviale* e quindi all'interno di ambiti definiti morfologicamente e non semplicemente applicando un criterio planimetrico (v. 2.2).

Questo determina una maggiore congruenza degli elaborati di piano rispetto allo stato reale dei luoghi dal punto di vista del rischio idraulico, ma non ha effetti significativi sugli ambiti naturali, in quanto si tratta di un semplice approfondimento del quadro conoscitivo.


Da ultimo si rileva che la porzione di area protetta interessata dalla variante è molto limitata e marginale rispetto all'estensione totale dell'area protetta.

6. Conclusioni

Si ritiene che la variante in esame, che consiste esclusivamente in una modifica cartografica localizzata, considerate anche le dimensioni della porzione di area protetta interessata, non determini alcun impatto sulle componenti ambientali dell'area stessa.


7. Allegati Cartografici

Corografia dell'area interessata dalla variante con evidenziate le aree protette




LEGENDA	
	Asse del reticolo idrografico principale non zonizzato (art. 15)
	Asse del reticolo idrografico secondario non zonizzato (art. 15)
	Alveo attivo zonizzato (art. 15)
	Aree ad alta probabilità di inondazione (art. 16)
	Fasce di pertinenza fluviale (art. 18)
	(Il simbolo "PF.M" indica le fasce di pertinenza fluviale generalmente localizzate in zone montane o pedecollinari, quello "PF.V" indica le fasce di pertinenza fluviale generalmente localizzate in zone di pianura)
	Aree per la realizzazione degli interventi strutturali (art. 17)
	(Il simbolo "PI..." indica le aree di potenziale localizzazione degli interventi, il simbolo "LI..." indica le aree di localizzazione interventi, il simbolo "AI..." indica le aree di intervento)

Situazione attuale della pianificazione di bacino e confini dell'area protetta



Zonizzazioni in variante e confini dell'area protetta



8. Estratto delle norme del PSAI relative alle zonizzazioni citate

art. 15 (alveo attivo)

1. Al fine della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico elevato o molto elevato e per consentire il libero deflusso delle acque, il piano individua il reticolo idrografico, ossia l'insieme degli alvei attivi. Il reticolo idrografico è riportato nelle tavole del "Titolo II Assetto della Rete Idrografica" come indicazione delle aree occupate dall'alveo attivo oppure come asse del corso d'acqua. In questo secondo caso, quando le condizioni morfologiche non ne consentono la delimitazione, vanno considerate le distanze planimetriche sia in destra che in sinistra dall'asse indicate nel successivo comma 9.
2. All'interno delle aree di cui al comma 1 è consentita esclusivamente, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, la realizzazione di opere di regimazione idraulica e di attraversamento trasversale. Può essere consentito inoltre lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali, un apprezzabile pericolo di danno per le persone e le cose, di inquinamento delle acque e di fenomeni franosi. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:
 - l'impianto di nuove colture agricole, ad esclusione del prato permanente, nelle aree non coltivate da almeno due anni al 27 Giugno 2001 ;
 - il taglio o la piantumazione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente;
 - lo svolgimento delle attività di campeggio;
 - il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
 - lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.
3. Gli incentivi per i sostegni agro-ambientali finalizzati alla messa a riposo dei terreni in ambito fluviale vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo.

Le concessioni per l'utilizzo agricolo delle aree demaniali di cui alla presente norma, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate, ad eccezione, previa regolamentazione specifica dell'Autorità idraulica competente, di quelle relative a prato naturale permanente, a medicaio, a prato stabile polifita, con le rotazioni colturali strettamente necessarie.
4. All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino espresso seguendo la procedura di cui al comma 4 dell'art. 24.
5. I manufatti e i fabbricati esistenti all'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerare in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto le Regioni e i Comuni promuovono e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.

6. Sui manufatti e fabbricati posti all'interno delle aree di cui al comma 1, che sono comunque da considerare a tutti gli effetti esposti a rischio idraulico, sono consentiti soltanto:
 - opere di manutenzione;
 - opere finalizzate ad una sensibile riduzione della vulnerabilità;
 - opere imposte dalle normative vigenti;
 - opere sui fabbricati tutelati dalle normative vigenti.
7. La realizzazione delle opere di cui al precedente comma 6, escluse le opere di manutenzione, è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente anche sotto il profilo della congruenza con gli obiettivi e con le norme del presente piano.
8. Le aree comprese tra argini continui su entrambi i lati del corso d'acqua sono comunque soggette alla presente normativa. In tali aree sono comunque consentite:
 - opere previste dall'art.18 comma 2 lettera b) del PTPR della Regione Emilia-Romagna;
 - opere di messa in sicurezza dell'abitato di Malacappa. Allo stesso si applicano le normative vigenti ai sensi dell'art.22 del PTPR della Regione Emilia-Romagna e degli strumenti urbanistici vigenti.
9. Quando l'alveo attivo non è arealmente individuato nelle tavole del "Titolo II Assetto della Rete Idrografica" e le condizioni morfologiche non ne consentono la delimitazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica sia in destra che in sinistra dall'asse del corso d'acqua comunque non inferiore a 20 m per il reticolo idrografico principale, a 15 m per quello secondario, a 10 m per quello minore e a 5 m per quello minuto. Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote.
10. Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una zona della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.
11. Ogni modificazione morfologica, compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e di bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino per l'adeguamento delle perimetrazioni secondo la procedura prevista dal comma 2 dell'art.24.

art. 18 (fasce di pertinenza fluviale)

1. Ai fini della tutela e dell'adeguamento dell'assetto complessivo della rete idrografica il piano individua le fasce di pertinenza fluviale, riportate nelle tavole del "Titolo II Assetto della Rete Idrografica" e contraddistinte dalle sigle PF.V. e PF.M..
2. All'interno delle "fasce di pertinenza fluviale" contraddistinte dalla sigla "PF.V" e "PF.M" non può essere prevista la realizzazione di nuovi fabbricati né di nuove infrastrutture, ad esclusione di pertinenze funzionali di fabbricati e di attività esistenti alla data di adozione del piano, di interventi connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua e di quanto previsto ai successivi commi 3 e 5.
3. All'interno delle "fasce di pertinenza fluviale" contraddistinte dalla sigla "PF.V" e "PF.M" sono consentiti:
 - a) la realizzazione di nuove infrastrutture riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - b) l'attuazione delle previsioni edificatorie contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del piano;

- c) la previsione di nuovi fabbricati all'interno del territorio urbanizzato;
 - d) la previsione di nuovi fabbricati strettamente connessi alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi, non diversamente localizzabili.
4. La realizzazione di fabbricati sulle aree di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 3 è subordinata, nelle aree contraddistinte dalle sigle "PF.V" e "PF.M", all'adozione di misure di riduzione dell'eventuale rischio idraulico di cui i Comuni competenti per territorio provvedono, nell'ambito del procedimento concessorio, a verificare l'adeguatezza e a prevedere le opportune prescrizioni.
5. All'interno delle "fasce di pertinenza fluviale" contraddistinte dalla sigla "PF.M" può essere inoltre prevista la realizzazione di nuovi fabbricati costituenti espansioni contermini al territorio urbanizzato non diversamente localizzabili, a condizione che:
- le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazione e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempo di ritorno 200 anni;
 - gli interventi non incrementano il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non sono soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;
 - gli interventi non comportano un incremento del pericolo di inquinamento delle acque.
6. Sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i contenuti del presente articolo e con gli obiettivi del piano, seguendo la procedura di cui al comma 4 dell'art. 24:
- a) il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali di cui al comma 3 lettera a) ad esclusione di quelli al servizio degli insediamenti esistenti;
 - b) i provvedimenti di attuazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale di cui al comma 3 lettera b) ad esclusione di quelli riguardanti nuove occupazioni di suolo in aree già interessate da trasformazione edilizia, o aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001 o di opere infrastrutturali e fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001 ;
 - c) l'adozione di strumenti della pianificazione urbanistica comunale riguardanti le espansioni di territorio urbanizzato di cui al comma 5;
 - d) le opere che alterino la morfologia del terreno suscettibili di determinare modifiche al regime idraulico.
7. All'interno delle fasce di pertinenza fluviale, individuate nella cartografia o da individuare secondo i criteri indicati al successivo comma 11, i Comuni dettano norme o emanano atti che consentano e/o promuovano, anche mediante incentivi, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità dei fabbricati esistenti in tutti i casi in cui sia dimostrata la presenza di situazioni di rischio idraulico anche non evidenziate negli elaborati di piano.
8. Nelle aree campite come PF.V.RU. sono consentiti solo interventi sui fabbricati esistenti senza aumento di superfici e volumi utili.
- I Comuni dettano norme o emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, la rilocalizzazione dei fabbricati presenti in tali aree, utilizzando anche le procedure per la realizzazione di opere pubbliche idrauliche, per consentire di realizzare un assetto urbano finalizzato comunque a perseguire gli obiettivi del presente piano ed in riferimento al quale i comuni stessi richiedono, ove necessario, le modifiche delle perimetrazioni.
9. Gli incentivi per le misure agro-ambientali finalizzate alla tutela dell'ambiente vanno prioritariamente destinati alle attività agricole svolte all'interno delle "fasce di pertinenza fluviale" contraddistinte dalla sigla "PF.M".

10. All'interno delle "fasce di pertinenza fluviale contraddistinte dalle sigle "PF.M" e "PF.V" sono vietate le nuove attività di smaltimento dei rifiuti, nonché l'esercizio di nuove attività finalizzate in via esclusiva al recupero degli stessi, ad eccezione di:
- stoccaggio di rifiuti urbani e di rifiuti speciali derivanti dalle attività di demolizione e costruzioni;
 - riciclo/recupero della frazione dei rifiuti urbani costituita da sfalci e potature mediante trasformazione biologica;
 - smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi mediante trattamento in impianti di depurazione.
11. Dove non individuato nella cartografia di piano, le presenti norme si applicano anche al reticolo principale, secondario minore e minuto nei quali la "fascia di pertinenza fluviale" viene individuata secondo quanto di seguito indicato:
- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico principale", elencati negli elaborati di piano del "Titolo II Assetto della Rete Idrografica" in una fascia planimetricamente di 30 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico;
 - nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico secondario", negli elaborati di piano del "Titolo II Assetto della Rete Idrografica" in una fascia planimetricamente di 20 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico;
 - nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico minore", indicati negli elaborati di piano del "Titolo II Assetto della Rete Idrografica" in una fascia planimetricamente di 10 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico;
 - nella restante parte del reticolo idrografico, le norme valgono per una fascia di 5 metri sia a sinistra che a destra dell'identificazione del corso d'acqua.
- Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote
12. Dove non individuato nella cartografia di piano, le presenti norme si applicano anche al reticolo minore vallivo e di bonifica nei quali la "fascia di pertinenza fluviale" viene individuata in una fascia laterale di 10 m dal ciglio più elevato della sponda o dal piede arginale esterno. Nei tratti compresi nel territorio urbanizzato e nei tratti coperti la fascia di pertinenza è ridotta a 5 metri rispettivamente dal ciglio di sponda e dal limite a campagna della infrastruttura. Il presente comma non si applica nei centri storici individuati dagli strumenti urbanistici quando non compatibile con il tessuto urbano consolidato degli stessi.
13. Tutte le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano a piste e percorsi ciclabili, viabilità di campagna, manufatti e attrezzature funzionali alla fruibilità pubblica degli ambiti fluviali, manufatti tecnici e opere similari la cui realizzazione è subordinata al parere dell'Autorità idraulica competente.
14. La perimetrazione e la classificazione delle fasce di pertinenza fluviale possono essere modificate in limitate e specifiche situazioni, seguendo la procedura indicata al comma 2 dell'art. 24, nei casi in cui ne sia documentalmente dimostrata la necessità al fine di attuare assetti territoriali maggiormente congruenti con gli obiettivi del piano.